

Manduria S.r.l.

P.zza Walther Von Vogelweide n. 8 – Bolzano (BZ)

C.F. e P.IVA 03070950211

manduriasrl@pec.it

Alla cortese attenzione di

MINISTERO DELLA CULTURA

**Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza**

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale valutazioni ambientali

**Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e
VAS**

va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

E p.c.

REGIONE PUGLIA

**Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione
Autorizzazioni Ambientali**

Servizio VIA e VINCA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO: [ID_VIP: 7646] – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO
AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 15,379 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI MANDURIA (TA) IN LOCALITA' GIANNANGELO**

PROPONENTE: Manduria S.r.l.

**RISCONTRO AL PARERE ISTRUTTORIO DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR MIC_SS-
PNRR|01/02/2024|0003785-P**

Il sottoscritto Joerg Menyesch, in qualità di legale rappresentate della società Manduria S.r.l. (la “Società”),
avente sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide n. 8 – Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA 03070950211 con
riguardo al parere in oggetto rilasciato da Codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il PNRR, osserva
quanto segue.

PREMESSO CHE

- (i) La Società, in data 10 novembre 2021, presentava istanza per l'avvio del procedimento di valutazione
ambientale (“VIA”) ai sensi dell'art .23 del D.Lgs. 152/2006 (“Codice dell'Ambiente”) acquisita al
protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, “MASE”) con nota del
18 novembre 2021 n. 127719 e successivamente perfezionata con nota acquisita al protocollo

ministeriale n. 141576 del 17 dicembre 2021 per il rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto (“**Progetto**”);

- (ii) In data 12 agosto 2022, con nota prot. n. 101368 il MASE comunicava alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento di VIA (a) la procedibilità dell’istanza; (b) la pubblicazione dei documenti presentati unitamente ad essa sul portale *web* Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: AIA – VIA – VAS (“**Portale del MASE**”); (c) l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, 25, 8 comma 2-*bis* del Codice dell’Ambiente; (d) l’affidamento dell’istruttoria tecnica del procedimento di VIA alla Commissione di cui all’art. 8, comma 2-*bis* del Codice dell’Ambiente;
- (iii) In data 16 settembre 2022 si concludeva la fase di consultazione ai sensi dell’art. 24, comma 3 del Codice dell’Ambiente. Né entro detto termine né successivamente venivano presentate osservazioni relativamente al Progetto presentato dalla Società;
- (iv) In data 1° febbraio 2024, con nota acquisita al protocollo del MASE n. 19025 del 1 febbraio 2024 il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR (“**MIC**”) esprimeva il proprio parere tecnico istruttorio negativo (“**Parere del MIC**”) alla pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto.

CONSIDERATO CHE

- (v) le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi sono considerate dall’ordinamento opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- (vi) il **Regolamento (UE) 2022/2577**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il 29 dicembre 2022 ha istituito, all’articolo 3 una presunzione di prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili; di talché non solo il legislatore interno è tenuto ad adeguare la propria normativa in materia, ma anche le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di valutazione ambientale sono gravate da un obbligo motivazionale rafforzato che non può essere considerato assolto attraverso affermazioni generiche o apodittiche, come quelle utilizzate nel parere in oggetto allo scopo di giustificare un asserito contrasto con previsioni aventi mera funzione di indirizzo quali sono quelle del P.P.T.R. citate e tantomeno può fondarsi su mere ricognizioni di vincoli, quale quello relativo all’esistenza di un’area boscata, fondati esclusivamente sulla perimetrazione del P.P.T.R. a prescindere da un’analisi sulla concreta sussistenza del bene tutelato;
- (vii) la mancata allegazione di documenti attestanti la conformità della soluzione progettuale a quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica in materia di impianti agrivoltaici, adottate con decreto ministeriale del 22 giugno 2022 (“**Linee Guida**”) è dovuta al fatto che l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA è stata presentata in un momento antecedente alla loro emanazione e, nessuna integrazione documentale è stata richiesta dalle Amministrazioni nel corso del procedimento;
- (viii) in ogni caso, l’impianto sarà realizzato in modalità agrivoltaica nel rispetto dei requisiti prescritti dalle Linee Guida alle lettere A, B e D.2, validi a qualificare l’impianto come agrivoltaico;
- (ix) il Parere del MIC applica in maniera meccanicistica indirizzi e direttive contemplate dal PPTR senza considerare che la proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico. A tal proposito si rammenta quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, TAR Lecce, sentenze nn. 1799/2022 e 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1586/2022) e ribadito dal Consiglio di Stato (v. sentenza n. 8029/2023), secondo la quale non possono applicarsi agli impianti agrivoltaici le limitazioni previste da una normativa regionale, quale quella richiamata nel Parere del MIC, prevista per gli impianti fotovoltaici tradizionali adottata prima ancora che gli impianti di tale tipologia acquisissero, come invece hanno acquisito rilevanza nell’ordinamento;
- (x) risulta essere inconferente quanto affermato nel parere reso dal MIC nella parte in cui afferma l’irrelevanza dell’istanza di rettifica della perimetrazione del “bosco” presentata dal proprietario del fondo interessato

alla Regione fintantoché la Regione, quale ente competente, non procederà alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2, co. 8 della L.R. 20/2009. Infatti, **la competenza della Regione a dover procedere alla ripermimetrazione del vincolo in base allo stato di fatto dell'area, non esime Codesto Ministero della Cultura a dover effettuare un'analisi approfondita che tenga conto dell'effettivo stato dell'area** proprio in relazione al citato vincolo. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (*cf.*, recentemente, TAR Campania – Salerno 3 gennaio 2024 n. 73) l'autorità competente alla tutela paesaggistica non può inferire, in via automatica e apodittica, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico senza operare un concreto bilanciamento tra l'interesse protetto dal vincolo di tutela e l'interesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili che, in ogni caso, anch'esso contribuisce alla salvaguardia dei valori paesaggistici. Al fine di compiere questa comparazione l'Amministrazione non può sottrarsi da una verifica in concreto dello stato dell'area e dell'effettiva presenza di boschi, logicamente e cronologicamente antecedente alla valutazione dei complessivi interessi rappresentati sinteticamente nel principio di massima diffusione delle rinnovabili e nell'esigenza di tutela paesaggistica;

- (xi) le amministrazioni, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Tar Toscana 16 dicembre 2020 n. 1657; Cons. Stato 13 ottobre 2015 n. 4732; Tar Firenze 13 marzo 2023 n. 264 e Cons. Stato n. 2243/2022), in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza sono tenute a collaborare lealmente con i soggetti privati al fine di consentire loro di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati. Tale **obbligo di esprimere un "dissenso costruttivo"** è ritenuto dalla giurisprudenza espressione dei principi di valore costituzionale di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa e codificato dall'art. 1, comma 2 *bis* della L. 241/1990 introdotto dal D.L. 76/2020;
- (xii) la **mancata indicazione di soluzioni differenti e l'assenza di qualsivoglia richiesta di chiarimento appare ancor più irragionevole alla luce delle lunghe fasi di stallo che hanno caratterizzato il procedimento in esame**. A tal proposito si rammenta che il parere del MIC è intervenuto dopo circa diciotto mesi dalla pubblicazione della documentazione progettuale. In tale intervallo di tempo nessuna richiesta di integrazione o di chiarimento è stata formulata nei confronti della Società. Tutto ciò in aperto contrasto con i principi di leale collaborazione, imparzialità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.;
- (xiii) il Parere del MIC **omette di dare evidenza di alcun effettivo bilanciamento tra gli interessi preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico e quelli relativi alla tutela dell'ambiente**. Ciò in palese contrasto con il quadro euro unitario in materia di promozione delle energie rinnovabili che impone un dovere di temperare le esigenze preposte alla tutela dei diversi interessi in gioco e riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili importanza fondamentali dichiarandoli opere di interesse pubblico proprio ai fini della tutela ambientale. Tale principio, come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato (*cf.* sent. n. 8167/2022) si impone anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio paesaggistico e culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

CHIEDE

A Codesto Spettabile Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR di voler riconsiderare le proprie determinazioni anche alla luce delle integrazioni documentali volontarie che saranno prodotte dalla Società nel corso del procedimento di VIA.

Distinti saluti,

Il legale rappresentante


